

LA CERTIFICAZIONE UNICA

Dott. Nelli Marco

Componente della Commissione di Studio Fallimenti dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia

Il Curatore fallimentare è un vero e proprio datore di lavoro nell'ambito della procedura fallimentare e come tale è chiamato ad effettuare tutte le attività previste dalla legislazione lavoristica, previdenziale e fiscale, le più rilevanti delle quali sono:

- **la comunicazione preassuntiva** , solo in caso di assunzione di nuovi lavoratori (ipotesi eccezionale da perseguire solo laddove non vi siano le risorse umane necessarie per l'esercizio provvisorio);
- **l'elaborazione e la stampa del Libro Unico del Lavoro (LUL)** ai sensi dell'art. 39 del DL 25 giugno 2006 nr. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 nr. 133 ed attuato con DM 9 luglio 2008, per tutta la durata dell'esercizio provvisorio entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione;
- l'elaborazione e l'invio, entro la fine del mese successivo del mese di maturazione della retribuzione, dell'**UniEmens all'INPS o delle comunicazioni all'ENPALS**;
- **il versamento tramite modello F24**, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione della retribuzione, dei contributi previdenziali dovuti all'INPS o ad altri enti;
- **il versamento mediante modello F24**, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione erogata ai lavoratori, delle ritenute IRPEF in quanto **il fallimento**, ai sensi dell'art. 37 del DL nr. 223/2006 convertito in legge nr. 248/2006 è **sostituito d'imposta**;
- **l'effettuazione dell'autoliquidazione INAIL** entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello della prestazione lavorativa o entro il giorno 16 del secondo mese

successivo a quello della cessazione dell'esercizio provvisorio , versando i relativi premi assicurativi;

- **l'elaborazione e la consegna**, entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, e **l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate**, entro il 7 marzo dell'anno successivo (per il 2015 la scadenza è il 9 marzo), della **Certificazione Unica** relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, relativamente alle ritenute operate dal Curatore quale sostituto d'imposta;
- **l'elaborazione e l'invio telematico**, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle prestazioni (salvo proroghe), **del Modello 770 semplificato**.

Vista la complessità ed il numero sempre crescente degli adempimenti è consigliabile che il Curatore si faccia coadiuvare ex art. 32 LF da un consulente del lavoro a tal fine nominato.

Il 2015 vedrà il via della nuova **Certificazione Unica** in sostituzione del modello CUD in vigore fino al 2014.

L'articolo 2 del D. Lgs. nr. 175/2014 "Decreto Semplificazioni" ha introdotto all'art. 4 del DPR 322/98 il nuovo comma 6 quinquies che prevede che i sostituti di imposta, e tra questi anche il Curatore Fallimentare in ragione del già citato art. 37 del DL nr. 223/2006 convertito in legge nr. 248/2006, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei compensi soggetti a ritenuta corrisposti nell'anno precedente entro il 7 marzo di ogni anno.

In pratica il vecchio modello CUD è stato rivisto con l'introduzione, tra l'altro, di un riquadro destinato alle informazioni relative al coniuge ed ai familiari a carico, e di una sezione dedicata al "lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

La nuova certificazione trova la sua giustificazione nel modello 730 precompilato: l'Agenzia delle Entrate per precompilare il modello 730 ha infatti necessità di

conoscere i dati delle certificazioni dei redditi erogati dai datori di lavoro. Però, pur riguardando la precompilata i soli titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, l'obbligo dell'invio telematico si verifica in tutti i casi dove vi sia l'onere del rilascio della certificazione e quindi anche ove quest'ultima attenga a professionisti, agenti e a contribuenti non ammessi alla presentazione del 730.

È bene evidenziare che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, la norma prevede una sanzione di 100 euro, con espressa inapplicabilità del cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs nr. 472/1997). Non si ritiene che il Curatore Fallimentare possa essere esentato da tali profili sanzionatori al pari di quanto già avviene relativamente alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'art. 2 del Dlgs 471/97.

Da ultimo è bene sottolineare quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla Certificazione Unica nel corso del recente evento TELEFISCO 2015. L'Agenzia ha infatti affermato che per quanto riguarda le violazioni commesse in merito alla Certificazione Unica non ci si può avvalere del ravvedimento operoso, motivando tale posizione con l'affermazione che “la tempistica prevista per l'invio della Certificazione Unica ed il loro utilizzo per l'elaborazione della dichiarazione precompilata non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Pur non condividendo questa affermazione dell'Agenzia delle Entrate, poiché né l'art. 13 del Dlgs 472/97 né il comma 6 quinquies dell'art. 4 del DPR 322/98 fanno riferimento a questo tipo di esclusione, è comunque importante tenere presente la posizione assunta dall'Agenzia in tal senso.